

Determinazione n. 11/2010

(S02/10 – BT-Fastweb-Tiscali-Vodafone-Wind/Lacune informative nei Piani tecnici per lo sviluppo della rete fissa di accesso di Telecom Italia in attuazione del Gruppo di Impegni n. 6)

AVVIO ATTIVITA' DI VERIFICA

(art. 11, comma 3 del Regolamento dell'Organo di vigilanza)

L'ORGANO DI VIGILANZA

vista la Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 718/08/Cons con la quale sono stati approvati gli Impegni presentati da Telecom Italia S.p.A., ai sensi della Legge n. 248/06, e in particolare il punto 7.1 della Proposta di Impegni;

visto il Regolamento dell'Organo di vigilanza approvato da Telecom Italia e dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi del punto 7.24 dei citati Impegni (di seguito "il Regolamento");

visto in particolare l'art. 11, comma 1 del Regolamento che dispone in ordine alla ricezione delle segnalazioni e dei reclami indirizzati da terzi all'Organo di vigilanza in merito a eventuali anomalie o inadeguatezze nell'attuazione degli Impegni a principi di parità di trattamento e agli obiettivi di qualità dei servizi di accesso alla rete fissa;

visto lo stesso art. 11, comma 1 del Regolamento che prevede la predisposizione, da parte dell'Organo di vigilanza, di un modulo per la presentazione delle segnalazioni e dei reclami indirizzati all'Organo di vigilanza da parte di terzi;

visto l'art. 11, comma 2 del Regolamento secondo cui *"L'Organo di vigilanza stabilisce criteri generali per la gestione e la trattazione delle segnalazioni e dei reclami rientranti nell'ambito delle sue competenze"*;

vista la Determinazione dell'Organo di vigilanza n. 1/2009 recante *"Predisposizione del Modulo per l'invio all'Organo di vigilanza di segnalazioni e di reclami in ordine ad eventuali anomalie o inadeguatezze nell'attuazione degli Impegni"*, adottata il 9 aprile 2009 al fine di consentire l'immediato avvio delle attività di vigilanza;

vista la Determinazione dell'Organo di vigilanza n. 2/2009 recante *"Criteri generali per la gestione e per la trattazione di segnalazioni e di reclami"*, adottata nella stessa data al fine di agevolare e uniformare la presentazione delle segnalazioni e dei reclami da parte di terzi, predeterminando, per ragioni di trasparenza, efficacia e tempestività, alcuni criteri generali per la loro gestione e trattazione;

visto l'art. 3, comma 2 della citata Determinazione n. 2/2009, in base al quale entro 5 giorni dalla data di ricezione della segnalazione o del reclamo, l'Ufficio di vigilanza sottopone all'Organo di vigilanza l'esito dell'esame in ordine al ricorrere dei presupposti per l'apertura di un'istruttoria formale;

visto l'art. 3, comma 5 della stessa Determinazione che dispone che *“Qualora la questione risulti non generica e non manifestamente infondata e rientri nell'ambito delle competenze dell'Organo di vigilanza, questi incarica l'Ufficio di dare avvio all'attività di verifica che dovrà concludersi entro 30 giorni, salvo proroga motivata da parte dell'Organo di vigilanza, con una decisione motivata, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento”*;

vista la segnalazione del 6 maggio 2010 delle Società BT-Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel NV e Wind Telecomunicazioni S.p.A., concernente presunti inadempimenti nell'attuazione, da parte della Società Telecom Italia S.p.A., del Gruppo di Impegni n. 6 relativo alle *“Garanzie di trasparenza dei piani tecnici per lo sviluppo della rete fissa di accesso”*;

considerato che le Società segnalanti hanno, nello specifico, lamentato alcune discordanze tra i dati relativi al numero delle unità immobiliari interessate dal passaggio alla fibra ottica al 31 marzo 2010, forniti alla stampa dai vertici aziendali di Telecom Italia, e le informazioni rese nei citati Piani tecnici, oltre che l'assenza di un'offerta wholesale di riferimento che consenta agli OLO di replicare le offerte che Telecom Italia intende presentare al mercato utilizzando la rete in fibra ottica NGA;

vista la relazione tecnica dell'Ufficio di vigilanza del 10 maggio 2010;

vista la lettera dell'Organo di vigilanza del 12 maggio 2010, indirizzata alle Società segnalanti, con la quale si è proceduto a richiedere maggiori elementi di dettaglio circa le informazioni apparse sulla stampa, indicazioni più puntuali degli Impegni che si sono ritenuti violati unitamente alla richiesta di correlare in forma più dettagliata i fatti denunciati e le violazioni asserite;

vista la comunicazione delle Società segnalanti del 21 maggio 2010 con la quale sono stati forniti all'Organo di vigilanza le precisazioni ed i chiarimenti richiesti;

considerato che nella ulteriore documentazione allegata alla citata comunicazione le Società segnalanti: i) non hanno reiterato l'apparente difformità delle notizie apparse sulla stampa rispetto a quelle recate nei Piani Tecnici previsti dal Gruppo di Impegni n. 6, circa il numero delle unità immobiliari cablate al 31 marzo 2010; ii) hanno circostanziato l'intervista rilasciata dai vertici aziendali di Telecom Italia, con riferimento all'incontro del 4 maggio 2010 che l'Azienda ha avuto con il Commissario Europeo Neelie Kroes; iii) hanno ribadito che i contenuti della documentazione periodica elaborata da Telecom Italia ai sensi del Gruppo di Impegni n.6 non reca gli elementi di dettaglio necessari agli OLO per pianificare le rispettive attività commerciali ed investimenti; iv) hanno sostenuto che la descrizione dell'offerta wholesale sulla fibra deve essere esplicitata all'interno dei documenti relativi ai piani tecnici e che la mancanza di tale descrizione configura una violazione del Gruppo di Impegni n.6; v) hanno lamentato il mancato coinvolgimento degli OLO nella sperimentazione del servizio “Alice Phibra”, avviata nella città di Milano da Telecom Italia;

considerato altresì che in data 28 maggio 2010 è pervenuta all'Organo di vigilanza ulteriore documentazione da parte delle Società segnalanti nella quale, con specifico riferimento alle unità immobiliari site in Roma e interessate dal passaggio alla fibra ottica, si rilevano ulteriori discordanze tra i dati riportati dalla stampa e le informazioni rese nei citati Piani tecnici;

considerato che alla luce delle integrazioni pervenute da parte delle Società segnalanti, i fatti e le circostanze descritte potrebbero evidenziare un'incompletezza delle informazioni destinate ad essere oggetto di valutazione da parte degli OLO, che Telecom Italia rende all'esterno attraverso la definizione dei Piani tecnici previsti dal Gruppo di Impegni n.6;

considerato, pertanto, necessario approfondire taluni aspetti relativi alla vicenda oggetto della segnalazione, soprattutto con riferimento all'accertamento dell'eventuale incidenza negativa sugli obiettivi sottesi agli Impegni, che potrebbe derivare da un grado di dettaglio delle informazioni rese nei Piani tecnici per lo sviluppo della rete fissa di accesso che risulti non adeguato;

considerato che, per i suesposti motivi, la questione oggetto della segnalazione delle Società BT-Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel NV e Wind Telecomunicazioni S.p.A., risulta non generica, non manifestamente infondata e rientrante nelle competenze dell'Organo di vigilanza;

vista la relazione tecnica dell'Ufficio di vigilanza, sottoposta il 24 maggio 2010 all'attenzione dell'Organo di vigilanza;

vista la consultazione effettuata per via telematica dei Componenti dell'Organo di vigilanza;

ritenuto di dover avviare l'attività di verifica della fondatezza della citata segnalazione, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Regolamento;

udita la relazione del Dott. Francesco Chirichigno;

adotta la seguente

DETERMINAZIONE

1. E' avviata, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento, l'attività di verifica della fondatezza della segnalazione *"S02/10 – BT-Fastweb-Tiscali-Vodafone-Wind/Lacune informative nei Piani tecnici per lo sviluppo della rete fissa di accesso di Telecom Italia in attuazione del Gruppo di Impegni n.6"*.
2. Responsabile del procedimento è l'Ing. Marco De Grandis.
3. L'Ufficio di vigilanza, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. a) del Regolamento, invia alle Società BT-Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali Italia S.p.a., Vodafone Omnitel NV e Wind Telecomunicazioni S.p.A., una comunicazione circa la decisione assunta dall'Organo di vigilanza.

4. L'attività di verifica si concluderà entro 30 giorni, salvo proroga motivata da parte dell'Organo di vigilanza, con una decisione motivata, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento.

Roma, 3 giugno 2010

IL PRESIDENTE
Giulio Napolitano

Per attestazione di conformità a quanto determinato

IL SEGRETARIO GENERALE

Fabrizio Dalle Nogare

